



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 74/2024/M

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Federico Lorenzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.9062/M del registro di Segreteria;

proposto dal Sig. XXX - di persona - nato a XXX e residente ad XXX, (C.F. XXX);

contro il Comando Generale Arma dei Carabinieri;

avverso il decreto n.112 del 14/06/2019;

avente ad oggetto la riliquidazione della *“indennità mensile pensionabile di polizia”*;

visti gli atti e i documenti di causa;

con l'assistenza del segretario Dott.ssa Angela Micele.

Assenti le parti nella pubblica udienza del 24 settembre 2024.

Premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il Sig. XXX, già Maresciallo Maggiore dell'Arma dei Carabinieri in congedo, titolare di pensione “normale ordinaria”, chiedeva di dichiarare il proprio diritto alla rideterminazione - con attribuzione “mensile” in luogo di quella “annuale” - dell’*“indennità pensionabile di polizia”*, con

conseguente riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico in godimento.

Il ricorso con l'unito decreto di fissazione d'udienza non risulta notificato all'Amministrazione resistente.

Successivamente, con nota del 02/04/2024 il ricorrente comunicava di rinunciare alla prosecuzione del giudizio "... *per gravissimi motivi di salute* ...".

Si celebrava l'odierna pubblica udienza in assenza delle parti.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato estinto ex art.111 c.g.c.

A tale riguardo deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 155 comma 5 *bis* c.g.c. " Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza". La mancata costituzione di parte resistente e l'omesso deposito, da parte del ricorrente, della prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza "[...] *determina la mancata instaurazione del contraddittorio* [...]" (cfr. Sez. Lazio, n.570/2021). Ne discende, per analogia, l'applicazione dell'art.111 comma 4 c.g.c. laddove è statuito che "L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza", questo in ragione del rinvio di cui all'art.155 comma 10 per cui "Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111". Infatti " ... *la mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notificazione, di cui al comma 10 dell'art.155 c.g.c., e l'omesso assolvimento dell'onere di notificazione sono accomunati dal fatto che, in entrambi i casi, la parte convenuta non viene chiamata in giudizio; pertanto, la disposizione recata dal predetto comma 10 è applicabile, per analogia, anche all'ipotesi della mancata notifica del ricorso e del decreto, con*

la conseguenza che va dichiarata l'estinzione del processo con cancellazione della causa dal ruolo. ...” (Sez. Lazio n.570/2021).

In conclusione, deve dichiararsi l'estinzione del processo, con cancellazione della causa dal ruolo ex artt. 155 comma 10 e 111 c.g.c., senza che vi sia luogo a pronuncia sulle spese visto che parte resistente, non chiamata in giudizio, non si è costituita.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 24 settembre 2024.

Visti gli artt. 167, co.1 c.g.c. e 429 c.p.c. si deposita la sentenza nello stesso giorno dell'udienza di discussione del giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Federico Lorenzini

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 24 settembre 2024

Il Responsabile Settore Giudizi

f.to digitalmente

Dott. ssa Angela Micele